

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0037/2004**

28 gennaio 2004

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la  
protezione sociale  
(COM(2003) 305 – C5-0317/2003 – 2003/0133(CNS))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Bartho Pronk

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ.....	11
MOTIVAZIONE.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ.....	11

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'11 luglio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 144 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale (COM(2003) 305 – 2003/0133(CNS)).

Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (C5-0317/2003).

Nella riunione del 9 luglio 2003 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali aveva nominato relatore Bartho Pronk.

Nelle riunioni del 26 novembre 2003 e 22 gennaio 2004 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente); Marie-Hélène Gillig e Winfried Menrad (vicepresidenti), Bartho Pronk (relatore), Jan Andersson, Anne André-Léonard, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Hans Udo Bullmann (in sostituzione di Enrico Boselli), Ieke van den Burg, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Nirj Deva (in sostituzione di Mario Clemente Mastella, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Den Dover (in sostituzione di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Minerva Melpomeni Malliori (in sostituzione di Anne E.M. Van Lancker, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Manuel Pérez Álvarez, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Jean Lambert), Miet Smet, Helle Thorning-Schmidt e Barbara Weiler.

Il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità è allegato. La commissione per i bilanci ha deciso il 10 luglio 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 28 gennaio 2004.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale

(COM(2003) 305 – C5-0317/2003 – 2003/0133(CNS))

**(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 305)<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 144 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0317/2003),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0037/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

***a bis) di prestare particolare attenzione ai problemi della povertà e ai progressi dell'inclusione sociale negli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione,***

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in G.U.

*Motivazione*

*La relazione annuale comune sulla protezione sociale potrà avere un contenuto obiettivo solo se procederà ad una verifica dei problemi della povertà e dei progressi dell'inclusione sociale.*

Emendamento 2  
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

(c) fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

(c) fatto salvo l'articolo 207, **di elaborare una relazione annuale comune sulla protezione sociale, da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, che riferisca in merito agli obiettivi comuni adottati dal Consiglio** e di elaborare **altre** relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

*Motivazione*

*In linea con la risoluzione del Parlamento europeo concernente una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (A5-0033/2000, GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154) e con la comunicazione della Commissione su "Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione sociale" (COM(2003) 261).*

Emendamento 3  
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

***c bis) nell'esercizio delle sue funzioni, di integrare trasversalmente la dimensione di genere e di riferire in merito alle difficoltà specifiche incontrate dalle donne, soprattutto per quanto riguarda la femminilizzazione della povertà e l'evoluzione dei modelli familiari. Sarebbe quindi auspicabile la definizione di indicatori disaggregati in base al genere che si focalizzino sul concetto di individuo anziché di nucleo familiare.***

*Motivazione*

*Il "gender mainstreaming" è uno dei principi guida dell'azione comunitaria. Appare necessario sottolinearlo nell'ambito delle funzioni del comitato.*

Emendamento 4  
Articolo 1, paragrafo 4

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali ***e, laddove opportuno, mira a un impegno più strutturato nei suoi metodi di lavoro con tutti gli organismi interessati come le ONG che operano a contatto con chi vive effettivamente in stato di povertà.***

*Motivazione*

*Le ONG che operano a contatto con chi vive in stato di povertà dispongono di un'inestimabile esperienza diretta su come la politica sociale esplica nel concreto i suoi effetti.*

Emendamento 5  
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

***(4 bis) Il comitato inserisce un capitolo specifico, contenente il punto di vista del Parlamento europeo sulle questioni relative alla protezione sociale, in relazioni, pareri e altri suoi lavori.***

*Motivazione*

*In linea con la risoluzione del Parlamento europeo concernente una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (A5-0033/2000, GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154).*

Emendamento 6  
Articolo 1, paragrafo 4 ter (nuovo)

***(4 ter) E' istituito con le debite modalità un processo effettivo d'informazione che consenta al Parlamento europeo di seguire con regolarità le problematiche.***

*Motivazione*

*In linea con la risoluzione del Parlamento europeo concernente una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (A5-0033/2000, GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154).*

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

***Le spese sono rimborsate unicamente sulla base di un rappresentante per Stato membro.***

*Motivazione*

*La posizione tradizionale sulla comitatologia della commissione per i bilanci è stata di limitare la partecipazione a un rappresentante per ogni Stato membro. Il fatto che sei riunioni avranno luogo fuori da Bruxelles farà aumentare i costi amministrativi rispetto agli stanziamenti operativi.*

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1, comma 1 ter (nuovo)

***Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per raggiungere*** l'equilibrio tra i generi nella nomina dei loro rappresentanti.

***È rispettato*** l'equilibrio tra i generi nella nomina dei loro rappresentanti. ***Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che sia raggiunto tale equilibrio.***

*Motivazione*

*L'articolo 2, paragrafo 1 quale proposto dalla Commissione mira a contribuire ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale comunitario. Tuttavia, questa nuova formulazione è più atta a garantire un'effettiva applicazione in seno al comitato.*

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

***(2 bis) Il comitato istituisce un regolare processo di informazione e consultazione dei rappresentanti dei paesi candidati.***

## *Motivazione*

*In linea con la risoluzione del Parlamento europeo concernente una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale (A5-0033/2000, GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154).*

## MOTIVAZIONE

Una impostazione semplificata per la cooperazione nel settore della protezione sociale dovrebbe iniziare con la definizione di una serie integrata e coerente di obiettivi comuni.

In vista dell'importanza di tale processo nell'ambito della strategia di Lisbona la Commissione ha riconosciuto la necessità di coinvolgere, all'occorrenza, il Parlamento europeo.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ritiene che tale coinvolgimento potrebbe assumere la forma di riferire al Parlamento in merito alla definizione di tali obiettivi comuni.

D'altro lato, una nuova relazione comune sulla protezione sociale sostituirà l'attuale "Relazione sulla protezione sociale in Europa" prevista dalla decisione che istituisce il comitato per la protezione sociale. Essa sostituirà inoltre la relazione comune sull'inclusione sociale e la relazione comune sulle pensioni e avrà il compito di fare una riflessione sui progressi compiuti in materia di cooperazione sulle cure sanitarie e sulle cure a lungo termine.

Questa nuova relazione renderà necessarie modifiche sostanziali per quanto riguarda l'impostazione da dare agli strumenti di comunicazione utilizzati attualmente e il Parlamento europeo deve essere coinvolto in questo nuovo meccanismo di comunicazione.

Il relatore sottolinea la posizione tradizionale della commissione per i bilanci del Parlamento europeo sulla comitatologia e ritiene necessario limitare la partecipazione a un rappresentante per Stato membro. Il relatore sottolinea inoltre il fatto che dovrebbe avere luogo un maggior numero di riunioni a Bruxelles del comitato per la protezione sociale allo scopo di evitare ulteriori aumenti del costo della comitatologia.

In linea con la risoluzione del Parlamento europeo concernente una strategia concertata per la modernizzazione della protezione sociale e allo scopo di promuovere il processo di cooperazione sulla protezione sociale europea, il relatore chiede la creazione di un meccanismo periodico d'informazione e di consultazione dei rappresentanti dei paesi candidati.

Il relatore ritiene inoltre che la scheda finanziaria allegata alla proposta della Commissione sia già superata.

27 novembre 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ**

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale (COM(2003) 305 – C5-0317/2003 – 2003/0133(CNS))

Relatrice per parere: Marie-Hélène Gillig

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 2 ottobre 2003 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Marie-Hélène Gillig.

Nelle riunioni del 3-4 novembre e 26-27 novembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 20 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente), Marianne Eriksson (1 vicepresidente), Olga Zrihen Zaari (2 vicepresidente), Catherine Guy-Quint (in sostituzione del relatore per parere, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Regina Bastos, Armonia Bordes, Marialiese Flemming, (in sostituzione di Christa Klaß) Geneviève Fraise, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Thomas Mann, Miet Smet, Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Helena Torres Marques, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne E.M. Van Lancker (in sostituzione di Christa Prets), Sabine Zissener.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

La presente proposta della Commissione intende aggiornare la base giuridica per l'istituzione del comitato per la protezione sociale e adeguare il suo funzionamento agli imperativi dell'articolo 144 del trattato CE come modificato dal trattato di Nizza che ha esteso i compiti di tale comitato aggiungendo l'obbligo di seguire "la situazione sociale" nonché l'obbligo di rispettare, nella misura del possibile, l'equilibrio tra i sessi nella sua composizione.

Il comitato per la protezione sociale è stato istituito nel 2000 con decisione del Consiglio Affari sociali. Alla stessa stregua del comitato di politica economica, esso funge da foro di discussione per preparare le decisioni dei consigli europei in materia sociale e, nella stessa ottica, da foro per lo scambio di esperienze e di buone prassi nazionali onde definire le linee direttrici della politica sociale sia a livello dell'UE che a livello nazionale. Quest'ultima funzione è ancora più importante in quanto le politiche sociali restano, in grandissima misura, una prerogativa nazionale.

Il Parlamento europeo ha sempre sostenuto l'importanza di questo comitato che ha sostituito il gruppo di alto livello (relazione Andersson del 4 febbraio 2000, A5-0033/2000) e sulla base di un "gentlemen's agreement" ha partecipato (attraverso il relatore designato dalla commissione EMPL) alle riunioni del comitato ed è stato tenuto al corrente dei suoi lavori.

Tuttavia si può rilevare che la proposta della Commissione non coglie in modo soddisfacente la dimensione di genere. Da una parte, la formulazione autorizzata per quanto riguarda la ricerca di una equilibrata partecipazione delle donne e degli uomini in seno al comitato appare insufficiente per garantire un'effettiva applicazione di detto principio, dall'altra, onde tener conto di fenomeni quali la femminilizzazione della povertà o la problematica di genere nelle riforme dei regimi di protezione sociale, è auspicabile fare un esplicito riferimento alla dimensione di genere nelle missioni del comitato.

## EMENDAMENTI

Sulla base di quanto precede la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

***Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato integra la dimensione di genere in modo trasversale e rende conto dei problemi specifici incontrati dalle donne***

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

*soprattutto per quanto riguarda la femminilizzazione della povertà e dell'evoluzione dei modelli familiari. A tale titolo, è auspicabile la definizione di indicatori disagregati in base al genere e in rapporto al concetto di individuo anziché di nucleo familiare.*

*Motivazione*

*Il "gender mainstreaming" è uno dei principi direttori dell'azione comunitaria. Appare necessario sottolinearlo nell'ambito delle missioni del comitato.*

Emendamento 2  
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il comitato è composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. I rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.

***Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per raggiungere l'equilibrio tra i generi nella nomina dei loro rappresentanti.***

1. Il comitato è composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. I rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.

***È rispettato l'equilibrio tra i sessi nella scelta dei rappresentanti. Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che tale equilibrio sia raggiunto.***

*Motivazione*

*L'articolo 2, paragrafo 1 quale proposto dalla Commissione si colloca nell'ambito di una ricerca di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale comunitario. Tuttavia, questa nuova formulazione è atta a garantire maggiormente un'effettiva applicazione in seno al comitato.*